



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

Servizio affari giuridici e legislativi
della Direzione e politiche per il
Terzo settore

salute@certregione.fvg.it
terzosettore@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5569
I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Contributi L.R. 20/2006 e Regolamento n.0198/Pres/2017 e ss.mm.ii. ISTRUZIONI PER L'ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE

➤ **OBBLIGHI:**

I beneficiari dei contributi concessi ai sensi della L.R. 20/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione emanato con DPR n. 0198/Prese del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., dal mese di gennaio ed entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, devono inviare al Servizio competente in materia di cooperazione sociale (Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento dei contributi concessi (articoli 15 e 27 della L.R. 20/2006).

Con la **dichiarazione inerente gli obblighi di durata biennale decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo**, il beneficiario attesta:

- ✓ il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e l'applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti;
- ✓ l'avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell'esercizio per il quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 dicembre 2023;
- ✓ di essere/non essere incorso nello scioglimento, di essere/non essere entrato in liquidazione volontaria e di essere/non essere stato sottoposto a procedure concorsuali;
- ✓ con esclusivo riferimento ai contributi concessi e non ancora liquidati, di non essere stato destinatario, dopo la presentazione delle istanze di contributo, di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Per il medesimo periodo, il beneficiario è tenuto, altresì, ad adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e a mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali. Il rispetto di detti ulteriori obblighi è accertato d'ufficio.

La **dichiarazione** inerente gli obblighi deve essere **presentata annualmente** fino allo scadere del biennio e attestare l'avvenuto rispetto degli obblighi **con riferimento all'anno precedente**.

Per le concessioni relative all'annualità 2023, si fornisce nelle pagine seguenti una tabella riassuntiva delle scadenze da rispettare.

ATTESTAZIONI DI RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

(obbligo biennale decorrente dalla data del decreto di concessione)

Annualità contributiva 2023

Obbligo biennale,
tre attestazioni

Decreto di concessione n. 50575/GRFVG di data 2 novembre 2023 oppure Decreto di concessione n. 56971/GRFVG di data 27 novembre 2023		
Termine ultimo d'inoltro delle attestazioni	Periodo di attestazione	Attestazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
29 febbraio 2024	- dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 (per il decreto n. 50575/GRFVG/2023) oppure - dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 (per il decreto n. 56971/GRFVG 2023)	rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell'esercizio per il quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 dicembre 2023 essere/non essere incorso nello scioglimento; essere/non essere entrato in liquidazione volontaria; essere/non essere stato sottoposto a procedure concorsuali con esclusivo riferimento ai contributi concessi e non ancora liquidati, di non essere stato destinatario, dopo la presentazione delle istanze di contributo, di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
28 febbraio 2025	dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (per entrambi i decreti n. 50575/GRFVG/2023 e n. 56971/GRFVG/2023)	rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell'esercizio per il quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 dicembre 2024 essere/non essere incorso nello scioglimento; essere/non essere entrato in liquidazione volontaria; essere/non essere stato sottoposto a procedure concorsuali con esclusivo riferimento ai contributi concessi e non ancora liquidati, di non essere stato destinatario, dopo la presentazione delle istanze di contributo, di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

28 febbraio 2026	- dal 1° gennaio 2025 al 2 novembre 2025 (per il decreto n. 50575/GRFVG/2023) oppure - dal 1° gennaio 2025 al 27 novembre 2025 (per il decreto n. 56971/GRFVG/2023)	rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applicazione delle clausole dei contratti di lavoro vigenti
		avvenuta pubblicazione del bilancio sociale dell'esercizio per il quale è scaduto il termine di approvazione alla data del 31 dicembre 2025
		essere/non essere incorso nello scioglimento; essere/non essere entrato in liquidazione volontaria; essere/non essere stato sottoposto a procedure concorsuali
		con esclusivo riferimento ai contributi concessi e non ancora liquidati, di non essere stato destinatario, dopo la presentazione delle istanze di contributo, di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Al fine di agevolare la presentazione di dette attestazioni, il Servizio competente ha predisposto e reso disponibile¹ (anche) per le dichiarazioni attinenti gli obblighi da presentarsi nell'anno 2024, un modello fac-simile di dichiarazione che può essere utilizzato per tutti i contributi concessi ai sensi della L.R. 20/2006. La dichiarazione è cumulativa ed è **referita agli obblighi** in essere nel corso **dell'anno precedente**.

Con riferimento, infine, agli obblighi in materia di trasparenza² di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e ss.mm.e ii. e, in ogni caso, non soggetti alla presente attestazione, si segnala che a decorrere dal 30 novembre 2023 i beneficiari di aiuti di Stato o aiuti "de minimis" inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (e conseguentemente già pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista) sono esentati dall'obbligo di pubblicare detti aiuti pubblici nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio ovvero nei loro siti internet o portali digitali. Resta ferma, invece, la ricorrenza di tale obbligo per i beneficiari o di aiuti di Stato o "de minimis" nei settori agricolo e forestale (ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali) e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Inalterato resta anche l'obbligo³ - ricadente esclusivamente in capo alle cooperative sociali - di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

(A seguire prospetto attinente il regime degli obblighi per annualità contributiva e anno di riferimento della dichiarazione.)

¹ Nella sezione dedicata alla cooperazione sociale del sito internet istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. Il modello è predisposto per la sottoscrizione digitale. E' ammessa, altresì, ai sensi della relativa normativa vigente, la sottoscrizione con firma autografa ed allegato un valido documento di riconoscimento del dichiarante. La dichiarazione deve essere inoltrata unicamente tramite PEC al seguente indirizzo: salute@certregione.fvg.it.

² Qualora operanti.

³ Disciplinato dal comma 125-sexies dell'articolo 1 della legge 124/2017.

Dichiarazione/i da trasmettere entro il 29.02.2024 degli **OBBLIGHI** mantenuti nell'anno 2023

CONTRIBUTI L.R. 20/2006	Periodo 01/01-31/12 anno 2020	Periodo 01/01-31/12 anno 2021	Periodo 01/01-31/12 anno 2022	Periodo 01/01-31/12 <u>anno 2023</u>	Periodo 01/01-31/12 anno 2024	Periodo 01/01-31/12 anno 2025	Note
Annualità contributiva 2025	---	---	---	---	---	Concessione Decorrenza obbligo	--
Annualità contributiva 2024	---	---	---	---	Concessione Decorrenza obbligo	1° anno obbligo Approvazione rendicontazione e liquidazione	--
Annualità contributiva 2023	---	---	---	Concessione Decorrenza obbligo	1° anno obbligo Approvazione rendicontazione e liquidazione	2° anno obbligo [Fine obbligo]	--
Annualità contributiva 2022	---	---	Concessione Decorrenza obbligo	1° anno obbligo Approvazione rendicontazione e liquidazione	2° anno obbligo [Fine obbligo]	--	--
Annualità contributiva 2021	---	Concessione Decorrenza obbligo	1° anno obbligo Approvazione rendicontazione e liquidazione	2° anno obbligo [Fine obbligo]	--	--	--
Annualità contributiva 2020	Concessione Decorrenza obbligo	1° anno obbligo Approvazione rendicontazione e liquidazione	2° anno obbligo [Fine obbligo]		--	--	--

Novità per le dichiarazioni da trasmettersi nell'anno 2024
(nuovo vincolo valevole per le imprese beneficiarie di incentivi regionali)

➤ **VINCOLO TERRITORIALE:**

Per effetto di modifiche legislative intervenute nel corso dell'anno 2022⁴, a decorrere dall'annualità contributiva 2023, **tutte le imprese beneficiarie di incentivi regionali dovranno mantenere la sede** (o l'unità operativa che ha fruito del contributo⁵) **nel territorio regionale per** la durata di **3 anni se PMI** (piccole e medie imprese) e **5 anni se grandi imprese**.

Detto vincolo decorre dalla data di conclusione dell'iniziativa.

Per i contributi *de quo* posti a sostegno delle varie iniziative in materia occupazionale, la data di conclusione delle iniziative è fissata dall'articolo 32 bis, comma 4, della L.R. 7/2000 e ss.mm. e ii. "4. *L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione [..]*" il che, tenuto conto dalla tipologia dei costi rendicontati e delle relative e particolari modalità, può considerarsi corrispondere al **mese di riferimento dell'ultima busta paga rendicontata ed effettivamente ammessa**.

Pertanto la dichiarazione da trasmettere nel 2024 riguarderà unicamente gli incentivi concessi nel 2023 dei quali è già stata approvata la rendicontazione presentata, corrispondenti alle seguenti iniziative:

- ✓ **Mantenimento in occupazione** di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 (articolo 18 del Regolamento n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.);
- ✓ **Personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione** ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o del regolamento (UE) n. 1408/2013 (articolo 20, comma 3 del Regolamento n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.).

⁴ All'articolo 32 bis della L.R. 7/2000, afferente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi regionali, ad opera della L.R. 10/2022.

⁵ Fatto salvo, inoltre, l'obbligo, per i beneficiari degli aiuti previsti dalla L.R. 20/2006, di mantenere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.